

Publicato il 07/11/2019

N. 12786/2019 REG.PROV.COLL.
N. 06122/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

██████████ rappresentata e difesa dall'avvocato Carmine Medici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Piazzale Clodio, 18;

contro

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Commissione Interministeriale per l'Attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni; Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Formez Pa - Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'Ammodernamento delle P.A., rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Clarich, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Liegi, 32;

nei confronti

Giovanna Ceniccola, n.c.;

Renata Manna, n.c.;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del verbale della Commissione Interministeriale per l'Attuazione del Progetto RIPAM n. 232 del 13/2/2018, con il quale veniva deliberata l'esclusione della ricorrente dalla graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, del 19/5/2016, avente ad oggetto il reclutamento di n. 130 unità di personale di ruolo, nel profilo professionale di Funzionario Architetto da inquadrare nella III Area del personale non dirigenziale, posizione economica F1, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, per mancanza dei requisiti di ammissione di cui all'art. 3 del bando di concorso, comunicato con messaggio p.e.c. del 20/2/2018;

- dei verbali della Commissione esaminatrice n. 18 del 22/11/2017 e del 27/11/2017;

- del Decreto del Direttore generale Organizzazione del 28/2/2018, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito;

- di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, conseguente e connesso, compreso l'art. 3 del bando di concorso pubblicato sulla G.U. IV Serie Speciale "Concorsi ed esami" del 24/5/2016, n. 41, dell'art. 2, co. 1, lett. d), del Decreto Interministeriale 15 aprile 2016, nonché dei verbali della Commissione esaminatrice n. 14 del 6/9/2017 e n. 15 del 12/9/2017, per quanto lesivi degli interessi della ricorrente,

nonché

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 6.8.2018 :

- della Circolare del Ministero per i beni e le attività culturali – Direzione generale Organizzazione – Servizio II n. 261, prot. n. 23299 del 26/7/2018, recante oggetto "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di nr. 130 unità di personale nel profilo di Funzionario Architetto. Nomina e scelta sedi di assegnazione";

- della Circolare del Ministero per i beni e le attività culturali – Direzione generale Organizzazione – Servizio II n. 268, prot. n. 23560 del 30/7/2018, recante oggetto "Concorso pubblico, per titoli ed esami per il reclutamento di nr. 130 unità di personale nel profilo di Funzionario Architetto. Circolare n. 261/2018 – Rettifica allegata n. 1", con la quale è stato rettificato l'allegato 1 – elenco delle sedi di assegnazione di cui alla predetta Circolare n. 261/2018;

- del decreto direttoriale del 1/8/2018, pubblicato con Circolare n. 282, prot. n. 23862 del 1°/8/2018, con il quale è stata disposta l'assunzione e l'assegnazione delle sedi in favore dei candidati di cui all'allegato 1 per il profilo professionale di Funzionario Architetto, III Area del personale non dirigenziale, posizione economica F1;

- del decreto direttoriale del 27/7/2018, pubblicato con Circolare n. 266, prot. n. 23422 del 30/7/2018, recante l'approvazione della graduatoria generale di merito riformulata all'esito del concorso per il reclutamento di n. 130 unità di personale da inquadrare nel profilo professionale di Funzionario Architetto, III Area del personale non dirigenziale, posizione economica F1, così come da relativo Allegato 1;

di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, conseguente e connesso, ivi e per quanto lesivo degli interessi della ricorrente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, della Commissione Interministeriale Ripam di Formez P.A. - Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'Ammodernamento delle P.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2019 il dott. Francesco Arzillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente ha partecipato al concorso bandito dal MIBACT per l'assunzione di 130 funzionari da inquadrare nella III area del personale non dirigenziale, posizione economica F1, nel profilo professionale di Funzionario Architetto.

Con il ricorso introduttivo la medesima ha impugnato il verbale della Commissione Interministeriale per l'Attuazione del Progetto RIPAM n. 232 del 13.2.2018, con il quale essa è stata esclusa dalla graduatoria finale del concorso per mancanza dei requisiti di ammissione di cui all'art. 3 del bando di concorso, unitamente al Decreto del Direttore Generale Organizzazione del 28.2.2018, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito e agli altri atti indicati in epigrafe.

Il ricorso si fonda su tre motivi in diritto così rubricati:

1) violazione e falsa applicazione dell'art. 3, co. 1, lett. c), del bando di concorso - violazione e falsa applicazione dell'art. 2, co. 1, lett. d), del d.m. 15 aprile 2016 — violazione dell'accordo sottoscritto in data 20 dicembre 2010 — violazione e falsa applicazione dell'art. 2, co. 6, del d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487 — violazione del principio del legittimo affidamento — violazione del principio di par condicio dei concorrenti e del

principio di proporzionalità — violazione e falsa applicazione dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, di cui all'art. 97 cost. — equipollenza titoli di studio — ingiustizia manifesta — eccesso di potere;

2) violazione e falsa applicazione dell'art. 2, co. 6, del d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487 — violazione e falsa applicazione dell'art. 3, co. 9, del decreto 22 ottobre 2004 — violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del d.m. 3 novembre 1999, n. 509 — violazione e falsa applicazione dell'art. 6, co. 2 e 3, della legge 19 novembre 1990 n. 341 — violazione del principio del legittimo affidamento — violazione del principio di par condicio dei concorrenti — violazione e falsa applicazione dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, di cui all'art. 97 cost. — equipollenza titoli di studio — illegittima' — ingiustizia manifesta — eccesso di potere;

3) violazione e falsa applicazione dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, di cui all'art. 97 cost. — erronea valutazione dei titoli — equipollenza titoli di studio — illogicità' — ingiustizia manifesta — eccesso di potere.

Con i motivi aggiunti depositati il 6.8. 2018, la ricorrente ha impugnato le circolari n. 261/2018 e n. 268/2018, nonché il decreto direttoriale in data 1.8.2018 aventi ad oggetto la nomina e le sedi di assegnazione dei vincitori, nonché il decreto direttoriale del 27.7.2018, recante l'approvazione della graduatoria generale di merito riformulata all'esito del concorso.

2. Si sono costituiti in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per la Semplicificazione e la Pubblica Amministrazione, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, la Commissione Interministeriale Ripam nonché Formez P.A. - Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'Ammodernamento delle P.A., resistendo al ricorso.

3. Il ricorso, in esito all'integrazione del contraddittorio è stato infine chiamato per la discussione all'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2019 e quindi trattenuto in decisione.

4. La ricorrente, pur originariamente ammessa alle prove, è stata infine esclusa dalla graduatoria del concorso, a seguito del riesame conclusivo della sua posizione, in quanto ritenuta priva del necessario requisito di ammissione.

Ella è in possesso, per quanto qui interessa, del richiesto Diploma di laurea in Architettura nonché di due titoli:

- Diploma di Perfezionamento in "Architettura del Paesaggio e del Territorio" presso l'Università degli studi di Napoli conseguito nel 2010;
- Master di secondo livello annuale in "Architettura della Nave e dello Yacht" conseguito presso l'Università IUAV di Venezia.

L'Amministrazione ha ritenuto che tali titoli fossero insufficienti a configurare il requisito di partecipazione di cui all'art. 3, lett. c) del bando di concorso:

“I- laurea specialistica, o laurea magistrale, o diplomi di laurea rilasciati ai sensi della legge n. 341 del 1990, in architettura, architettura del paesaggio o titoli equipollenti;

II - diploma di specializzazione, o dottorato di ricerca, o master universitario di secondo livello di durata biennale, in materie attinenti il patrimonio culturale, o titoli equipollenti;

III - abilitazione all'esercizio della professione di Architetto”.

In particolare, la carenza rilevata attiene al requisito di cui al precedente punto II.

5. Con i primi due motivi del ricorso introduttivo, reiterati con i motivi aggiunti, la ricorrente sostiene quanto segue (in sintesi):

a) pur rientrando la determinazione in ordine ai requisiti di ammissione al concorso nel novero delle scelte di ampia discrezionalità spettanti all'Amministrazione, la giurisprudenza ha chiarito che in assenza di una fonte normativa che stabilisca autoritativamente il titolo di studio necessario e sufficiente per concorrere alla copertura di un determinato posto o all'affidamento di un determinato incarico, la discrezionalità nell'individuazione dei requisiti per l'ammissione va esercitata tenendo conto della professionalità e della preparazione culturale richieste per il posto da ricoprire o per l'incarico da affidare, ed è sempre suscettibile di sindacato giurisdizionale sotto i profili della illogicità, arbitrarietà e contraddittorietà;

b) con l'accordo sottoscritto in data 20 dicembre 2010, propedeutico all'emanazione del D.M. 15 aprile 2016 e del bando di concorso per cui è causa, le parti avevano convenuto che per accedere ai concorsi che sarebbero stati indetti, i candidati avrebbero dovuto essere in possesso del "diploma di laurea magistrale (o di vecchio ordinamento) coerente con le professionalità specifiche e, quando esplicitato nei singoli profili, anche in possesso del diploma di scuola di specializzazione o di dottorato di ricerca coerenti con le professionalità specifiche, previsti dalla legge per lo svolgimento dei compiti assegnati o, se rilasciati da università estere, equivalenti a quelli rilasciati da università italiane"; mentre con specifico riferimento al profilo di "Funzionario Architetto", in sede di stipula del citato accordo, venivano previsti i seguenti requisiti "necessari e indispensabili: diploma di laurea magistrale (o di vecchio ordinamento) coerente con la professionalità e diploma di scuola di specializzazione o dottorato di ricerca, in materie attinenti al profilo professionale, previsti dalla legge per lo svolgimento dei compiti assegnati";

c) l'art. 3, comma 1, lett. c), del bando di concorso, e l'art. 2, comma 1, lett. d), del D.M. 15 aprile 2016, nell'aggiungere - sul presupposto di una sostanziale equipollenza - quale requisito

per l'ammissione oltre al diploma di specializzazione o dottorato di ricerca, anche il "master universitario di secondo livello di durata biennale", escludendo il master di secondo livello di durata annuale o il diploma di perfezionamento, appare assolutamente illogico, arbitrario e contraddittorio, come risulta anche dalla recente pronuncia del Consiglio di Stato (Sez. VI, 15 gennaio 2018, n. 199), che ha efficacia "ultra partes" quantomeno con riferimento all'annullamento dell'art. 2, comma 1, lett. d), del D.M. 15 aprile 2016;

d) la valutazione della Commissione Ripam in ordine alla mancata equipollenza dei titoli presentati dalla ricorrente rispetto a quelli previsti dal bando di concorso, appare illogica ed arbitraria, dal momento che, con riferimento al caso di specie, la valutazione di equipollenza risultava già formulata nell'ambito del sistema, italiano ed europeo, dell'apprendimento permanente;

e) per l'accesso alla predetta qualifica è già richiesto un diploma di laurea magistrale (o di vecchio ordinamento) coerente con le professionalità specifiche, in coerenza con il disposto di cui all'art. 2, co. 6, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, secondo cui "per l'accesso a profili professionali di ottava qualifica funzionale è richiesto il solo diploma di laurea";

f) i titoli di cui è in possesso la ricorrente sono concretamente equipollenti rispetto a quelli indicati agli artt. 3, co. 1, lett. c), del bando di concorso, e 2, co. 1, lett. d), del D.M. 15 aprile 2016; essi sono infatti titoli di terzo livello (con diploma finale) del quadro Miur nell'ambito della formazione in Italia e di ottavo livello del quadro Europeo nell'ambito della formazione in Europa;

g) infatti al livello 8 Eqf si ritrovano i seguenti titoli: 1) Dottorato di ricerca; 2) Diploma accademico di formazione alla ricerca; 3) Diploma di specializzazione; 4) Master universitario di II livello; 5) Diploma Accademico di specializzazione (II); 6) Diploma di perfezionamento o master (II) senza che - con riferimento al master di II livello - sia prevista alcuna distinzione tra il master annuale e quello biennale, o tra il diploma di perfezionamento e gli altri titoli riconducibili al terzo livello corrispondente al livello europeo EQF8;

6. Le censure sono infondate nel merito, a prescindere dai profili di inammissibilità eccepiti dalla difesa di FORMEZ.

6.1 In primo luogo va rilevato quanto segue, sulla scia di quanto già affermato dal Collegio nelle varie sentenze (n. 6221/2018; n. 6223/2018; n. 2592/2019; n. 3140/2019) aventi ad oggetto la medesima tornata di procedure di assunzione funzionari presso il MIBACT.

6.2 Per inquadrare correttamente la questione in linea di principio occorre fare due premesse.

La prima attiene all'ampiezza della discrezionalità delle amministrazioni pubbliche nell'individuare i titoli richiesti per la partecipazione al concorso.

Detta discrezionalità è - secondo la consolidata giurisprudenza - assai ampia (cfr. Cons. St., Sez. V, 18 ottobre 2012, n. 5351; Cons. St., Sez. VI, 3 maggio 2010, n. 2494), anche con riferimento alla possibilità di introdurre requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge (cfr., con riguardo alle gare, Cons. Stato, sez. V, sent. n. 2973/2001). Al riguardo non viene in rilievo il principio del *favor participationis* propriamente inteso, il quale opera sul piano ermeneutico delle clausole del bando (peraltro unitamente ad altri principi con i quali va bilanciato), e quindi in una fase successiva a quella volta a individuare i requisiti di partecipazione. Piuttosto si tratta, per l'Amministrazione, di fissare una soglia minima di accesso al concorso avendo riguardo, da un lato, alle caratteristiche intrinseche del posto da ricoprire; dall'altro, alle esigenze organizzative che postulano, in omaggio al principio costituzionale del buon andamento, una gestione efficiente delle procedure concorsuali. In questo ambito, il margine per un intervento del giudice amministrativo è assai limitato, ed attiene al rispetto formale della legge o a casi di palese e manifesta irragionevolezza o difetto di proporzionalità; o comunque di illogicità, arbitrarietà e contraddittorietà (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 28 febbraio 2012, n. 2098).

La seconda premessa concerne la necessità di valutare le clausole del bando alla stregua di un parametro *ex ante*, che tenga conto della natura di disciplina a carattere generale che esso riveste.

Non è corretto, ad avviso del Collegio, argomentare in funzione della singolarità del caso specifico, trascurando le esigenze di certezza e *par condicio* coesenziali allo stesso meccanismo concorsuale.

In concreto, l'Amministrazione individua certi titoli quali requisiti di accesso in quanto secondo *l'id quod plerumque accidit* essi preconstituiscono una idonea base di partenza della selezione, in un'ottica di corretto bilanciamento delle varie esigenze sostanziali ma anche procedurali e organizzative che vengono in rilievo. Questa operazione viene necessariamente svolta in via generale, prescindendo dalle peculiarità ipotizzabili. E ciò è vero per qualunque requisito di accesso: in via meramente ipotetica, infatti (e prescindendo dalla questione puramente "normativa" del valore legale dei titoli di studio) potrebbe immaginarsi che un soggetto non laureato possieda determinati requisiti culturali avendoli acquisiti da autodidatta o mediante una formazione extra - accademica; ma da questo non discende che le Amministrazioni, nello stabilire i requisiti di carattere generale, operino irragionevolmente qualora richiedano ai concorrenti il possesso di un diploma di laurea.

6.3 Nel caso di specie l'Amministrazione ha ritenuto - con l'art. 2, comma 1, lett. d), del decreto interministeriale n. 204 del 15 aprile 2016 e poi con l'art. 3 di ciascuno dei singoli bandi in cui si articola la complessa procedura in esame - di chiedere agli aspiranti il possesso, unitamente alla laurea, di un secondo requisito individuato nel diploma di specializzazione o nel dottorato di ricerca ovvero in un master universitario di secondo livello di durata biennale.

Questa scelta di massima non presenta alcun profilo di manifesta irragionevolezza, arbitrarietà o contraddittorietà in relazione alla peculiarità della materia dei beni culturali, alle relative esigenze di specializzazione, all'esigenza di una ordinata ed "economica" gestione della procedura concorsuale (arg. ex art. 35, comma 3, lett. a), del D. Lgs. n. 165/2001); e questo senza che venga eccessivamente ristretta la platea degli aspiranti (trattandosi di titoli comunque ampiamente diffusi ove considerati nel loro insieme).

Al riguardo è opportuno precisare che l'art. 35, comma 3, lett. e-ter), del D. Lgs. n. 165/2001 prevede, tra i principi delle procedure di reclutamento, la possibilità di richiedere, tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento, il possesso del titolo di "dottore di ricerca": questa disposizione, ancorché inserita dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 e quindi non formalmente vigente all'epoca dell'indizione della selezione in questione, non fa altro che confermare, in realtà, un principio di possibile rilevanza, su base discrezionale, del titolo post-laurea quale requisito di accesso non solo per la dirigenza, ma anche per altri livelli di inquadramento, che già era sancito dal riconoscimento giurisprudenziale del rilievo della discrezionalità in questa materia.

6.4 Vero è che la Sesta Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 199/2018 del 15 gennaio 2018, è andata in contrario avviso relativamente alla selezione attinente al profilo di Funzionario per la promozione e comunicazione.

Ma la portata di questo precedente (anche a volerlo ritenere rilevante *ultra partes* e a prescindere dal principio *tempus regit actum*) va appunto ricostruita nella sua portata oggettiva, che è circoscritta allo specifico profilo di cui sopra (che non viene in rilievo nella presente controversia). Nella motivazione della decisione si fa infatti riferimento all'accordo siglato in sede sindacale nel 2010 e al fatto che in esso - a differenza di altri profili - il Ministero, in sede di stipula del citato accordo, non ha individuato alcun requisito ulteriore oltre al diploma di laurea magistrale (o di vecchio ordinamento) coerente con le professionalità specifiche: il che renderebbe appunto non giustificata la successiva previsione, in sede di indizione del concorso, di ulteriori requisiti (anche se, per la verità, nell'art. 2, comma 1, lett. d), del decreto

interministeriale n. 204 del 15 aprile 2016 - limitatamente a questo profilo - era stato individuato in via alternativa un requisito di esperienza professionale).

Il Consiglio di Stato argomenta, peraltro, anche con riferimento al fatto che il concorso in esame “è stato indetto, anche in parziale deroga dei vigenti vincoli di assunzione previsti dell'art. 1, comma 328 e seguenti, della legge n. 208/2015 (c.d. legge di stabilità per il 2016), nell'ambito di una più ampia serie di misure economiche di promozione e sviluppo del patrimonio culturale, anche in considerazione della difficile situazione che lo stesso sta vivendo. Invero, la necessità di derogare ai vincoli di assunzione dettati da misure rigoriste di natura finanziaria, al fine di far fronte all'urgente bisogno di intervenire nel settore di riferimento, non pare possa ragionevolmente giustificare l'aggravamento dei criteri di ammissione al concorso, i quali devono invece essere predisposti in vista dei requisiti culturali e di professionalità richiesti dal ruolo da ricoprire, indipendentemente dal contesto economico finanziario che caratterizza l'epoca di indizione del concorso”.

Ma questo argomento, nel riconoscere la rilevanza dei requisiti culturali e di professionalità, nulla aggiunge in realtà ai profili di discrezionalità sopra rilevati. Ed anzi la previsione di questa normativa speciale depone in senso opposto, proprio con riferimento alla questione della rilevanza della disposizione dell'art. 2, comma 6, del D.P.R. n. 487/1994, secondo cui “Per l'accesso a profili professionali di ottava qualifica funzionale è richiesto il solo diploma di laurea”. Va infatti ricordato, a questo riguardo, che l'art. 70, comma 13, del D. Lgs. n. 165/2001, nel ribadire la perdurante rilevanza di tale regolamento, consente nondimeno che “la materia venga regolata, in coerenza con i principi ivi previsti, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti”.

Nel caso di specie, è assorbente osservare che proprio la normativa dell'art. 1, comma 329, della richiamata legge n. 208/2015 rinvia, per disciplina della selezione in questione, a un apposito “decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”; decreto che nella specie (peraltro <<sentite le organizzazioni sindacali nella seduta del 24 marzo 2016>>) ha previsto il requisito in questione senza essere vincolato alla menzionata previsione di cui al D.P.R. n. 487/1994.

6.5 I profili di censura basati sul richiamo dell'ordinamento universitario e della impostazione europea riveniente dal processo di Bologna, non sono direttamente rilevanti ai fini della soluzione della presente controversia.

Il fatto che i titoli esibiti dalla ricorrente siano titoli di terzo ciclo (EQF8) non significa che essi siano equipollenti *in toto*.

Ad esempio, se è vero che il D.M. n. 270/2004 non distingue tra master di II livello annuali e biennali e demanda l'organizzazione della relativa durata alle Università, è pur vero che detto requisito temporale non è contenutisticamente irrilevante.

L'art. 5, comma 2, del menzionato D.M. stabilisce che “la quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente a tempo pieno è convenzionalmente fissata in 60 crediti”; mentre il successivo art. 7 prevede che «per conseguire il master universitario lo studente deve aver acquisito almeno sessanta crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea o la laurea magistrale».

Ciò lascia ordinariamente presumere che per un master biennale si giunga a 120 crediti.

E' vero che non è possibile escludere modalità organizzative “part - time” tali che i sessanta crediti minimi vengano spalmati su due anni di corso: in tal modo il master biennale non esprimerebbe un valore maggiore di quello annuale.

Ma questa evenienza casuale non risponde alla *ratio* della impostazione del bando, la quale va letta secondo la menzionata logica dell'*id quod plerumque accidit* e non può essere infirmata sulla base di casistiche individuali.

Come correttamente rilevato dalla difesa di FORMEZ, poi, sia dal QTI (Quadro dei Titoli Italiani) sia dal Rapporto nazionale di referenziazione al Quadro Europeo EQF risulta comunque la differenza disciplinare e contenutistica tra i titoli di dottorato di ricerca, diploma di specializzazione, diploma di perfezionamento e master di II livello.

6.6 Le precedenti considerazioni sono sufficienti, ad avviso del Collegio a ritenere non illegittima la scelta dell'amministrazione di prevedere il requisito del master di II livello di durata biennale in generale.

E lo stesso è a dirsi per gli ulteriori titoli allegati dalla ricorrente: *in primis* del diploma di perfezionamento, e a maggior ragione per il titolo di Ricercatore esperto nell'implementazione di procedure e tecniche di monitoraggio per le infrastrutture, che è stato conseguito dalla ricorrente in data 31.5.2015 presso S.T.R.E.S.S. s.c.a.r.l., rilasciato in favore della ricorrente all'esito del relativo corso della durata di 15 mesi nell'ambito del progetto di formazione "STRIT Formazione, che non appare riconducibile alla previsione del bando.

7. Il terzo motivo del ricorso introduttivo, parimenti ripreso con i motivi aggiunti, va invece dichiarato inammissibile per carenza di interesse.

Esso è infatti volto a censurare la valutazione dei titoli di servizio posseduti dall'odierna ricorrente sotto vari profili. E' evidente che la ricorrente, essendo stata legittimamente esclusa dalla procedura, non ha interesse a coltivare le censure relative al punteggio ai fini della collocazione in graduatoria.

8. Conclusivamente il ricorso ed i relativi motivi aggiunti devono essere respinti.

9. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio attesa la novità e la peculiarità della questione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, e sui relativi motivi aggiunti, li respinge.

Dispone la compensazione delle spese e delle competenze di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2019 con l'intervento dei magistrati:

Leonardo Pasanisi, Presidente

Francesco Arzillo, Consigliere, Estensore

Emanuela Loria, Consigliere

L'ESTENSORE
Francesco Arzillo

IL PRESIDENTE
Leonardo Pasanisi

IL SEGRETARIO